

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTI DI TRASPORTO DI SOGGETTI CON FRAGILITA’ SOCIO-ECONOMICA” – 01/12/2023 – 31/12/2024 NEL TERRITORIO DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST – B1FFDC7CA9

L’anno 2024 (duemila ventiquattro), addì ** del mese di *** in Bagno a Ripoli, presso il Palazzo Comunale ubicato in Piazza della Vittoria n. 1, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta, come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50

TRA

La SOCIETA’ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST C.F. 94297490487 P.IVA 07179170480 con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Piazza della Vittoria n. 1 – CAP 50012 – rappresentata nella persona di Simone Naldoni, nato a Firenze, il 23/06/1964, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est, come da Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 1 del 24/02/2021 e n. 1 del 30/05/2024, di seguito denominata solo “SDS”;

E

- L’Associazione ESCULAPIO ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 76541, con sede in Firenze (FI), Via della Mattonaia n. 17 – CAP 50121 – C.F. 94108540488, nella persona del Sig. Enrico Sardelli, nato a Firenze (FI) il 28/09/1986 nella sua qualità di Presidente Pro Tempore, in seguito denominato “Ente Gestore”;
- L’Associazione FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE CALDINE ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 62944, con sede in Fiesole (FI), Piazza dei Mezzadri n. 7 – CAP 50014 – C.F. 80018330482 P.IVA 03400000489, nella persona del Sig. Fabrizio Ulivieri, nato a Fiesole (FI) il 10/09/1961 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;
- L’Associazione ANTEAS PROVINCIALE DI FIRENZE, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 67198, con sede in Firenze (FI), Via Carlo del Prete n. 135 – CAP 50127 – C.F. 94064730487, nella persona del Sig. Lorenzo Viciani, nato a San Casciano in Val di Pesa (FI) il 14/10/1948 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;
- L’Associazione VOLONTARIATO GREVIGIANO ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 72601, con sede in Greve in Chianti (FI), Via della Pace n. 8 – CAP 50022 – C.F. 04272610488, nella persona del Sig. Paolo Stecchi, nato a Firenze (FI) il 01/07/1962 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;
- L’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GREVE IN CHIANTI ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 64819, con sede in Greve in Chianti (FI), Via Gavinaia n. 17/19 – CAP 50022 – C.F. 94233700486 P.IVA 06418600489, nella persona del Sig. Alessandro Valacchi, nato a Modena (MO) il 22/04/1952 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Piazza della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Via di Antella 58, Loc. Ponte a Niccheri – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

sds.firenzesudest@uslcentro.toscana.it

C. F. 94297490487 – P. IVA 07179170480

- L'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI STRADA IN CHIANTI, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 64814, con sede in Strada in Chianti (Greve in Chianti, FI), Via Rodolfo Boschi n. 7/9/11 – CAP 50022 – C.F. 94233750481 P.IVA 06418710486, nella persona del Sig. Angelo Sarri, nato a Figline Valdarno (FI) il 04/02/1954 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione";
- L'Associazione S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE - ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 73954, con sede in Pontassieve (FI), Via di Rosano n. 17 – CAP 50065 – C.F. 01332450483, nella persona del Sig. Fernando Baffoni, nato a Pontassieve (FI) il 07/12/1964 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione";
- L'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO PONTE A EMA ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 69235, con sede legale in Firenze (FI), Vicolo del Ridi n. 9/A – CAP 50126 – e con sede operativa in Bagno a Ripoli (FI), Via Luigi Longo n. 1 – CAP 50012 – C.F. 94019260481, nella persona del Sig. Niccolò Melchionne, nato a Firenze (FI) il 08/06/1986 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione";
- L'Associazione FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V., iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 73853, con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via Spinello Aretino n. 9/10 – CAP 50012 – C.F. 01006110488, nella persona del Sig. Michele Cotugno, nato a Firenze (FI) il 14/02/1974 nella sua qualità di Presidente Pro Tempore, ed in seguito denominata solo "Associazione";
- L'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCIA ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 74585, con sede in Reggello (FI), Via De Nicola n. 5 – CAP 50066 – C.F. 94039540482, nella persona del Sig. Luciano Duranti, nato a Greve in Chianti (FI) il 14/05/1947 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione";
- L'Associazione CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 70666, con sede in Fiesole (FI), Via Marini n. 7 – CAP 50014 – C.F. 01343250484, nella persona di Guido Brillì, nato a Fiesole (FI) il 11/05/1948 nella sua qualità di Provveditore, ed in seguito denominata solo "Associazione";
- L'Associazione ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 82559, con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), Piazzetta Simone Martini n. 4 – CAP 50020 – C.F. 80002950485 e P.IVA 01751230481, nella persona del Sig. Marco Poli, nato a San Casciano in Val di Pesa (FI) il 10/04/1962 nella sua qualità di Provveditore, ed in seguito denominata solo "Associazione";
- L'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARBERINO TAVARNELLE ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 76654, con sede in Barberino Tavarnelle (FI), Via Benedetto Naldini n. 24 – CAP 50028 – C.F. 80030190484 P.IVA 03172790481, nella persona del Sig. Paolo Naldini, nato a Tavarnelle Val di Pesa il 19/08/1961 nella sua qualità di Provveditore, ed in seguito denominata solo "Associazione";

- L'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ODV, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 71948, con sede in Impruneta (FI), Via della Repubblica n. 70 – CAP 50023 – C.F. 03959820485, nella persona del Sig. Pietro Giannelli, nato a Dicomano (FI) il 16/07/1947 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;
- L'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA S.M.S. L'UNIONE SAN POLO IN CHIANTI, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con n. rep. 73868, con sede in Greve in Chianti (FI), Via D. e P. Stefanini n. snc. – CAP 50022 – C.F. 94012190487, nella persona del Sig. Paolo Michelotti, nato a Greve in Chianti (FI) il 18/02/1961 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

VISTE

- La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che indica che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, “riconoscono e agevolano il ruolo (...) delle associazioni (...) nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi e valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità”;
- La L.R.T. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- Il PSSIR 2018-2020, che promuove l'obiettivo di consolidare accordi tra i soggetti istituzionali e quelli del terzo settore locale sulle iniziative di sostegno alla domiciliarità, da progettare e gestire in maniera integrata tra i servizi e le associazioni e tra le associazioni stesse in relazione alla mission di ciascun soggetto coinvolto e ai bisogni del territorio;

DATO ATTO CHE

- Il Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche e integrazioni, regola all'art 55 e seg. i rapporti con gli Enti Pubblici ed in particolare la possibilità di sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- La L.R.T. n. 28/1993 ha determinato i criteri e le modalità con i quali la Regione Toscana riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato, le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano e disciplinato i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato;

RICHIAMATE

- La Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 746 del 03/07/2023 “Disposizioni regionali concernenti l'attività progettuale relativa al trasporto di persone fragili: seconda fase sperimentale”, che ha approvato le Linee di indirizzo per la sperimentazione del Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica;
- La Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1074 del 11/09/2023 “Disposizioni regionali concernenti l'attività progettuale relativa al trasporto di persone fragili, seconda fase sperimentale: modifiche DGR 746/2023”, che ha stabilito che la seconda fase sperimentale del Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica prenderà avvio il 1 Dicembre 2023 per una durata di nove mesi, attraverso progetti di

co-programmazione, co-progettazione fra le Società della Salute (SDS) e, ove non costituite, le Zone Distretto e gli Enti del Terzo Settore;

- La Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 931 del 29/07/2024 “DGR 746/2023 e DGR 1074/2023: proroga della seconda fase sperimentale del trasporto per persone con fragilità socio-economica”, che ha prorogato la seconda fase sperimentale del trasporto per persone con fragilità socio-economica sino al 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO CHE

- È stata indetta manifestazione di interesse riservata agli Enti del Terzo Settore con apposito Avviso, approvato con Decreto del Direttore della Società della Salute n. 34 del 06/06/2024;
- Con Delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute n. 11 del 15/03/2024 è stata approvata la “Convenzione per la gestione del servizio di trasporto sociale zona Fiorentina Sud Est”;
- Le Associazioni che sottoscrivono la presente Convenzione sono regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- Le Associazioni operano prevalentemente nel Settore Sociale;
- Le Associazioni sono state accreditate per il Servizio di Trasporto Sociale, ai sensi della legge R.T. n. 82/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e s.m.i e del relativo regolamento attuativo, approvato con DPGR 29/R del 3 marzo 2010;

4

RICHIAMATI

Gli incontri di co-progettazione svolti in data 27/09/2023, 07/11/2023 e 21/11/2023 tra la SDS, il Tavolo di Coordinamento delle Associazioni aderenti e l’Ente Gestore (Esculapio), che hanno portato alla conferma del contenuto della presente Convenzione e della parte economica.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la SDS, le Associazioni di Volontariato sopra individuate e l’Ente Gestore per la realizzazione delle attività legate al “Servizio di trasporto di persone con fragilità socio-economica”, secondo le modalità indicate nei Protocolli Operativi allegati alla presente e che si intendono richiamati integralmente. La presente Convenzione integra la “Convenzione per la gestione del servizio di trasporto sociale zona Fiorentina Sud Est” sopra richiamata e già sottoscritta dalla SDS, differenziandosi però per due aspetti fondamentali:

- L’oggetto del trasporto: questa Convenzione è rivolta a cittadini che sono in possesso di una prescrizione rilasciata dal MMG o da un medico specialista per prestazioni di tipo sanitario, mentre la precedente Convenzione è rivolta ad utenti in possesso di un Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) che prevede l’accesso a prestazioni di tipo sociale;
- I criteri di ammissione: in questa Convenzione sono legati a requisiti di carattere socio-economico, mentre nella precedente Convenzione alla presenza di un PAP che comprende il trasporto.

Nello specifico, la presente Convenzione è finalizzata ad organizzare sul territorio della Società della Salute Fiorentina Sud Est una rete di trasporti per la presa in carico dei soggetti con fragilità socio-economica che necessitano di effettuare, presso il S.S.T., un ciclo di prestazioni terapeutiche prescritte dal MMG o da un

medico specialista, secondo quanto definito dall'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 746 del 03/07/2023.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 746/2023 e n. 1074/2023 è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni Soci della Società della Salute Fiorentina Sud Est che si trovino in una condizione di fragilità socio-economica, ovvero che risultino essere in possesso di prescrizione (NRE) o lettera di dimissione con indicazione di effettuare un ciclo ripetuto di prestazioni terapeutiche presso un servizio del S.S.T.

5

I cittadini che desiderano accedere al servizio dovranno opportunamente dichiarare:

- La sede di erogazione della prestazione sanitaria prescritta;
- Il possesso di certificazione che attesti la condizione economica dell'anno in corso (ISEE):
 - Inferiore a € 9.360,00;
 - Compresa tra € 9.360,00 ed € 15.000,00 (se la distanza dalla sede di erogazione della prestazione sanitaria prescritta è superiore a 5 Km);
- Compresa tra € 15.000,00 ed € 22.000,00 (se la distanza dalla sede di erogazione della prestazione sanitaria prescritta è superiore a 35 Km);
- Residenza o domicilio sanitario in un Comune della Regione Toscana e in particolare in un Comune compreso nel territorio della zona socio-sanitaria Fiorentina Sud Est;
- La presenza di almeno uno (1) dei seguenti indicatori di fragilità sociale, riferiti alla situazione socio-abitativa:
 - Persona che vive da sola;
 - Oppure persona che vive sola con convivente disabile o figlio minore;
 - Oppure persona che vive sola con persona anziana > 70 anni.

La dichiarazione dei requisiti sopra elencati avviene attraverso l'autonoma compilazione da parte del cittadino di un apposito modulo informatizzato on-line, reperibile all'indirizzo <https://trasportosociale.ssr.it> (con accesso sicuro tramite SPID/CNS/CIE). In alternativa, il cittadino potrà rivolgersi, anche tramite soggetto appositamente delegato, a:

- I CUP aziendali;
- Le Botteghe della Salute;
- I CAF accreditati dall'Agenzia dell'Entrate e individuati a seguito di manifestazione di interesse in un apposito elenco pubblicato sul sito di Regione Toscana;
- Le AA. VV. ed E.T.S.

Se in possesso dei requisiti di cui sopra, al cittadino sarà rilasciato (a mezzo e-mail o SMS) un voucher con un numero univoco regionale, necessario per la registrazione e la completa tracciabilità del trasporto. Per utilizzare il suddetto numero, il cittadino dovrà contattare direttamente l'Ente Gestore o un AA. VV., ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione, per essere inserito nei sistemi di rendicontazione dei trasporti.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le Associazioni si impegnano ad assicurare il trasporto dei cittadini verso le sedi di erogazione delle prestazioni sanitarie prescritte, indicate in fase di compilazione del modulo informatizzato on-line secondo quanto previsto dall'art. 2 della presente convenzione.

Le Associazioni forniscono gli automezzi necessari, appositamente attrezzati nelle forme di legge, stipulando adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, compreso tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia. Su ciascun automezzo potrà essere previsto, oltre l'autista, un accompagnatore, ogni volta che le condizioni di salute lo rendano necessario. L'autista dovrà essere munito dell'ideonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi.

L'accompagnatore (quando previsto) o l'autista curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e provvederà affinché all'arrivo i trasportati vengano affidati alla persona titolata a farsene carico.

Ogni Associazione che fornisce il servizio si impegna ad effettuare gli interventi di trasporto seguendo i percorsi più razionali, compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza dei cittadini trasportati. Inoltre, ogni Associazione di Volontariato garantisce che le risorse in termini di automezzi, volontari e dipendenti messe a disposizione ai fini dello svolgimento dei servizi siano le massime possibili rispetto alle risorse di mezzi e volontari a disposizione e che attuerà politiche idonee a coprire una eventuale maggiore di richiesta di trasporti, al fine di minimizzare i disagi e i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di altre associazioni rappresentate nel presente accordo.

L'Ente Gestore è incaricato della ricezione delle richieste di attivazione dei singoli servizi provenienti dai cittadini in possesso del voucher con numero univoco regionale. Per la formulazione della richiesta di attivazione, il cittadino in possesso del voucher potrà affidarsi al servizio di front office attivato dall'Ente Gestore o alle AA. VV. Pervenuta la richiesta di attivazione, l'Ente Gestore è incaricato della definizione, d'intesa con l'Associazione individuata, delle modalità di avvio e di realizzazione del servizio, e della trasmissione di un resoconto mensile dei servizi attivati alla Società della Salute Fiorentina Sud Est. Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione degli artt. 3, 4 e 5 dei Protocolli Operativi, qui integralmente richiamati.

Le Parti concordano che quanto previsto nel presente articolo dovrà essere reso conforme con i protocolli di sicurezza COVID di volta in volta approvati dai soggetti firmatari per fronteggiare eventuali nuove emergenze sanitarie.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione si impegna a:

- Riconoscere l'Associazione Esculapio ODV con sede in Firenze, Via della Mattonaia n. 17 – CAP 50121 – quale Ente Gestore delle attività di cui alla presente Convenzione;
- Riconoscere il "Gruppo di Monitoraggio e Valutazione" previsto dall'art. 7 della presente Convenzione e dai Protocolli Operativi allegati;
- Garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione;

- Assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione dei volontari e/o del personale per gli interventi oggetto della presente Convenzione, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente;
- Assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi, la propria attività e quella messa in atto dai volontari impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando l'Ente Gestore e la SDS da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione così come previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione si impegna inoltre ad assicurare i soci volontari, che prestano l'attività di cui trattasi, contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, dando atto che quota parte di detta assicurazione, riconducibile alle attività della presente Convenzione, rientra nel rimborso spese che la SDS si impegna a versare come da successivo art. 11;
- Svolgere l'attività di cui alla presente Convenzione e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;
- Svolgere la specifica rendicontazione bimestrale (salvo diversamente stabilito) sui servizi svolti con l'indicazione degli utenti e dei dati necessari secondo la modulistica predisposta dall'Ente Gestore in accordo con la SDS, meglio dettagliata all'interno dei Protocolli Operativi allegati alla presente;

ART. 5 – IL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della SDS o dell'Ente Gestore e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dall'Associazione.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

L'Ente Gestore gestisce la centrale unica di coordinamento per il "Servizio di trasporto di persone con fragilità socio-economica" rivolto ai soggetti residenti nel territorio della SDS Fiorentina Sud Est, i quali devono essere in possesso del voucher emesso da Regione Toscana secondo le modalità descritte all'art. 1. Per tale attività l'Ente Gestore si avvale delle Associazioni che aderiscono alla presente Convenzione.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione l'Ente Gestore si impegna a:

- a) Riconoscere, nello spirito e nella lettera, quanto previsto dal testo della presente Convenzione e dai Protocolli Operativi che saranno approvati dal Gruppo di Monitoraggio e Valutazione;
- b) Riconoscere il "Gruppo di Monitoraggio e Valutazione" costituito da membri designati dalle Associazioni aderenti al servizio per le competenze specificate nella presente Convenzione;
- c) Svolgere l'attività di cui alla presente Convenzione, attraverso le funzioni di coordinamento delle Associazioni aderenti e le altre funzioni amministrative più sotto specificate. Le attività di coordinamento consistono in particolare nella ricezione della richiesta di attivazione del singolo servizio da parte del cittadino interessato in possesso del voucher con numero univoco regionale e nella individuazione dell'Associazione da impegnare nella esecuzione del servizio in ragione di:
 - Disponibilità di mezzi adeguati;
 - Disponibilità di volontari adeguatamente formati;
 - Territorialità intesa come coincidenza o maggiore vicinanza tra la sede dell'Associazione e la residenza o il domicilio dell'utente, ovvero del luogo di destinazione;
 - Non duplicazione, accorpamento e razionalizzazione dei percorsi;

- Possibilità di proporre disgiuntamente, a più associazioni, l'effettuazione di un trasporto che si rilevasse particolarmente complesso, o le cui caratteristiche richiedano la collaborazione tra più associazioni di volontariato.
- d) L'Ente Gestore, ricevuta la richiesta di attivazione del servizio da parte del cittadino o dalla AA. VV. intermediaria, provvede ad individuare l'Associazione esecutrice sulla base dei criteri indicati al precedente comma c) e a definire, d'intesa con la medesima Associazione, le modalità di avvio e di realizzazione del servizio. Tali modalità saranno successivamente comunicate all'utente, garantendo l'attivazione del servizio di trasporto entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di attivazione, e al referente incaricato della Società della Salute Fiorentina Sud Est. L'Ente Gestore sarà inoltre incaricato della realizzazione di un resoconto mensile dei servizi attivati, da trasmettere al referente della Società della Salute.
Eventuali variazioni nell'erogazione del servizio dovranno essere comunicate agli utenti, al referente della Società della Salute Fiorentina Sud Est e specificate nel rapporto fra l'Associazione e la centrale operativa.
L'Ente Gestore interverrà altresì con le stesse modalità per organizzare servizi sostitutivi facendo ricorso alle altre Associazioni firmatarie quando per qualsiasi motivo l'Associazione originariamente incaricata, motivatamente, non sia in grado di eseguire il servizio assegnato.
- e) Coordinare e organizzare l'attività delle Associazioni;
- f) Provvedere, con periodicità bimestrale, all'invio all'Associazione dei report; verifica e validazione degli stessi e successiva trasmissione alla Società della Salute Fiorentina Sud Est ai fini dell'ottenimento del rimborso delle spese sostenute.
- g) Comunicare al Gruppo di Monitoraggio eventuali problemi e controversie nel rapporto con le Associazioni.
- h) Collaborare con il Gruppo di Monitoraggio in particolare per fornire report e dati relativi all'attività, secondo indicatori standard.
- i) Concordare la modulistica in uso per lo svolgimento dei servizi e la relativa rendicontazione, nonché garantire la disponibilità delle estrazioni necessarie alla fatturazione e per gli altri controlli da stabilire con la SDS;
- j) Mettere a disposizione della SDS le credenziali per l'accesso al software, al fine di produrre proprie elaborazioni;

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'Ente Gestore mette a disposizione:

- Personale: operatori tecnici di centrale. Tutte le figure hanno conseguito la formazione professionale per l'incarico assegnato e vantano esperienza professionale nel settore;
- Strumentazione consistente in: posizioni operative attrezzate, hardware, software di gestione, gestione server, telefoni fissi, cellulari, centralino, materiale anche di consumo per il funzionamento degli uffici;

Il personale sarà impegnato con servizio di front-office dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, come riportato nei Protocolli Operativi.

Il numero telefonico dedicato al servizio in oggetto è 055/0540521; l'indirizzo mail dedicato è area.fragili@esculapio.org.

Sarà inoltre compito dell'Ente Gestore provvedere a:

- Effettuare il monitoraggio costante dei servizi attivati anche attraverso indicatori condivisi con la Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- Trasmettere alla Società della Salute Fiorentina Sud Est, mediante reportistica adeguata e da definire mediante apposito protocollo, i risultati del monitoraggio.

ART. 7 – GRUPPO DI MONITORAGGIO

Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio delle attività di cui alla presente Convenzione e di esercitare una valutazione sulla qualità degli interventi, è confermato il Gruppo di Monitoraggio quale organismo di rappresentanza delle Associazioni nei confronti della SDS, già costituito in virtù della “Convenzione per la gestione del servizio di trasporto sociale zona Fiorentina Sud Est”, approvata con Delibera di Giunta Esecutiva n. 11 del 15/03/2024.

Si precisa che i verbali prodotti dal Gruppo di Monitoraggio relativi al “Servizio di trasporto di persone con fragilità socio-economica” dovranno essere trasmessi direttamente alla Società della Salute Fiorentina Sud Est. Inoltre, la funzione di revisione dei Protocolli Operativi prodotti dall’Ente Gestore avverrà in accordo con la SDS.

ART. 8 – OBBLIGHI E FUNZIONI DELLA SDS

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione la SDS:

- a) Riconosce che l'Associazione Esculapio ODV assume la qualifica di Ente Gestore delle attività di cui alla presente Convenzione;
- b) Corrisponde all'Ente Gestore quota parte del rimborso valorizzato all'art. 12 della presente Convenzione, relativo alla funzione svolta dallo stesso Ente Gestore per l'associazione stessa. L'Associazione procederà, in fase di rendicontazione, mediante propria autodichiarazione, a certificare l'attività di gestione e coordinamento svolta dall'Ente Gestore nel periodo di durata del servizio;
- c) Effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona beneficiaria del servizio;
- d) Effettua periodicamente proprie rilevazioni di soddisfazione dell'utenza;
- e) Comunica entro giorni 3 (tre) dalla sottoscrizione della presente Convenzione sia alle Associazioni che all’Ente Gestore il nominativo dei propri referenti per le attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 9 – PRIVACY

Ciascun contraente dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa alla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, e di operare nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 101/2018. Ciascun contraente si obbliga altresì al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei personali che la SDS ha adottato, nonché a fornire tutte le comunicazioni/indicazioni che dovessero essere richieste dall’Amministrazione in adempimento degli obblighi discendenti da tale Convenzione.

La Società della Salute Fiorentina Sud Est designa con atto di nomina il Responsabile del Trattamento dei dati personali connessi al presente atto.

Il personale e il volontariato sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito delle attività da loro svolte con le i soggetti che usufruiscono del servizio. I dati comu-

nicati non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo per operazioni che rientrano nelle attività di cui alla presente Convenzione.

I dati personali devono essere custoditi e conservati nelle forme previste dalla normativa di riferimento, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dalla normativa.

L'Ente Gestore e l'Associazione garantiscono il rispetto dei seguenti principi previsti dal Codice: pertinenza, adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.

10

ART. 10 – QUALITA' DEI SERVIZI

Le Associazioni, affinché le attività svolte e i servizi erogati rispondano a criteri reali di qualità tecnica e sociale mirati alla efficacia della prestazione ed alla piena soddisfazione dei fruitori, si impegnano a garantire:

1. La presa in carico dell'utente e l'attivazione del servizio di trasporto entro 2 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del numero univoco regionale presente nel voucher;
2. La preparazione: che sia prestata grande attenzione e cura verso gli utenti. Inoltre il personale è tenuto a porre in essere un comportamento caratterizzato da sensibilità e da atteggiamenti cordiali e di cortesia, verso i fruitori del servizio, l'affidabilità e l'adeguatezza dei mezzi di trasporto impiegati;
3. La sostituzione del mezzo utilizzato, in caso di guasto improvviso, con altro mezzo adeguato in tempi brevi;
4. L'impegno, in caso di guasto del mezzo o di altri eventi che rendano temporaneamente impossibile effettuare i servizi programmati, a ricercare, mediante l'intervento dell'Ente Gestore e di reciproche intese ed accordi, le soluzioni idonee a garantire la prosecuzione dei servizi ed a ridurre al minimo i possibili disagi per l'utenza;
5. La sostituzione, in caso di assenze impreviste del personale impegnato, con altro personale idoneo.

La SDS si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione la sostituzione di personale addetto al servizio ritenuto non idoneo o inadatto, anche per carenze riguardanti il corretto rapporto con i destinatari del servizio e per scarsa disponibilità verso gli utenti. In caso di richiesta di sostituzione l'Associazione si impegna a provvedere entro un termine massimo di tre giorni.

ART. 11 – VALORIZZAZIONE SPESE RIMBORSABILI

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione da parte delle Associazioni, si riconosce alle stesse un rimborso commisurato ai servizi effettuati. Gli importi legati ai servizi effettuati sono determinati, come da tabelle contenute nei Protocolli Operativi allegati alla presente Convenzione, in relazione alla tipologia di mezzo ed al numero di chilometri effettuati per ogni servizio.

Oltre ai rimborsi commisurati ai servizi effettuati, saranno riconosciuti alle Associazioni dei rimborsi indiretti per il tempo di sosta e di attesa del mezzo presso la struttura di destinazione, da applicare in caso di prestazioni sanitarie che presentino una durata non superiore a un'ora. In caso di prestazioni sanitarie che presentino una durata superiore a un'ora, la SDS, sentito l'Ente Gestore, al fine di massimizzare l'impiego dei

mezzi utilizzati nell'ambito della presente Convenzione, potrà autorizzare in alternativa al rimborso del tempo di sosta e di attesa l'effettuazione di servizi di trasporto doppi (due tratte a/r).

Sono inoltre considerate "rimborsabili" e dunque comprese nel rimborso concordato in fase di attivazione del servizio le spese di seguito specificate:

- Le spese sostenute dalle Associazioni relativamente alla copertura assicurativa dei volontari e degli altri operatori impiegati nella realizzazione del servizio;
- Eventuali costi sostenuti per spese derivanti dalla formazione e dall'attrezzatura dei volontari, comprese le divise;

11

Sono invece da conteggiare separatamente, ma sempre considerate "rimborsabili", le eventuali spese sostenute a titolo di pedaggio autostradale.

Sono contrattate a parte e comunque rimborsabili in aggiunta a quanto definito dalla presente Convenzione, anche eventuali spese di adeguamento ai protocolli COVID, approvati dai firmatari in relazione alla situazione epidemiologica in corso.

La SDS si riserva di escludere l'erogazione di qualsiasi altra forma di compenso a titolo di corrispettivo, così come previsto dalla normativa regionale e nazionale e indicato nell'allegato A della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 746/2023. Quindi, sono considerate spese "non rimborsabili" quelle di seguito specificate:

- Spese relative alla copertura dei costi di gestione dell'attività ordinaria e quotidiana del/dei soggetti proponenti non strettamente afferenti al progetto;
- Gli oneri relativi all'acquisto di automezzi;
- Ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione del progetto;
- Rimborsi spese forfettari.

Nel caso in cui il servizio di cui alla presente Convenzione sia prorogato o sottoposto a nuove fasi di sperimentazione da parte della Regione Toscana, le parti concordano di approvare una nuova Convenzione valutando in particolare l'adeguatezza del contenuto dell'allegato, secondo parametri che saranno definiti concordemente tra le parti nell'ambito del Gruppo di Monitoraggio e che potranno riguardare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Andamento costo della vita (ISTAT);
- Andamento del costo dei carburanti con riferimento alla media del triennio precedente;
- Analisi dei trasporti effettuati e della loro organizzazione;
- Ogni altro elemento ritenuto utile.

ART. 12 – RISORSE ECONOMICHE

Per l'erogazione del servizio di cui alla presente Convenzione, la SDS si avvale delle risorse specificamente assegnate da Regione Toscana. In caso di esaurimento di dette risorse, la SDS si riserva di sospendere l'erogazione del servizio fino alla nuova assegnazione di ulteriori risorse aggiuntive.

Ai sensi del Decreto del Direttore Regionale n. 20265 del 19/09/2023, per le attività oggetto della presente Convenzione la SDS riconoscerà alle Associazioni, a fronte delle spese sostenute, un tetto massimo complessivo pari a € 15.677,95 per il periodo 01/12/2023 – 31/12/2024, così articolato:

- € 7.838,97 per l'annualità 2023;
- € 7.838,97 per l'annualità 2024.

Per le spese rimborsabili all'Ente Gestore per l'attività di gestione e coordinamento del servizio, viene stabilita la quota pari al 5,60% dell'importo totale, calcolato sulla base dei servizi effettivamente attivati. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Associazioni firmatarie autorizzano la SDS a corrispondere direttamente tale somma a titolo di rimborso spese per l'attività svolta. Si precisa che l'importo massimo delle spese rimborsabili all'Ente Gestore è pari al 5,60% delle risorse assegnate complessivamente da Regione Toscana alla SDS, ovvero pari a € 877,97.

12

ART. 13 – PAGAMENTI E CONTROLLI

Ciascuna Associazione invia alla Società della Salute Fiorentina Sud Est, con cadenza bimestrale, la richiesta di rimborso sulla base delle spese sostenute, verificate e validate dall'Ente Gestore. Il rimborso sarà effettuato dopo il ricevimento da parte della SDS del report inviato dall'Ente Gestore.

La documentazione delle spese a comprova del rimborso richiesto, inizialmente autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, è conservata presso l'Associazione per almeno il triennio successivo all'anno di esecuzione delle attività. La SDS Fiorentina Sud Est si riserva di procedere ad almeno due controlli a sorte e a rotazione nei confronti dei soggetti firmatari della presente Convenzione.

Il rimborso sarà effettuato dalla SDS entro 60 giorni (salvo diverso accordo) dal ricevimento della fattura presentata da parte dell'Associazione, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) ove prevista.

In tal caso, l'Associazione s'impegna a trasmettere alla SDS i dati utili per il rilascio del D.U.R.C. da parte degli Enti previdenziali (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1/2010.

ART. 14 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le Associazioni e l'Ente Gestore assumono, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010. Si impegnano ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti

correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG.

ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento della Società della Salute Fiorentina Sud Est - adottato con Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 3 del 17/02/2023 - le Associazioni e l'Ente Gestore, ovvero i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto compatibili, che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono reperibili dal sito internet della SDS nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione indicata nel presente atto.

ART. 16 – DURATA

La durata della presente convenzione è pari a quella prevista dalla “Convenzione per la gestione del servizio di trasporto sociale zona Fiorentina Sud Est” e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1074/2023 e n. 931/2024, ovvero dal 01/12/2023 al 31/12/2024.

ART. 17 – INADEMPIENZE E RECESSO

La SDS procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, segnalando eventuali rilievi al Gruppo di Monitoraggio e Valutazione e all'Ente Gestore, i quali dovranno adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze delle Associazioni devono essere comunicate dalla SDS, per iscritto, entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate, fissando un termine entro il quale le Associazioni adotteranno i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate. Trascorso tale termine senza che le Associazioni abbiano provveduto a adeguarsi alle richieste della SDS e nel perdurare di violazioni degli obblighi che la presente convenzione pone a carico delle Associazioni o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento del servizio, la SDS ha la facoltà di recedere dalla Convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata all'Associazione o alle Associazioni coinvolte.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore, l'Associazione interessata potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno due mesi a mezzo PEC all'indirizzo della SDS. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della presente Convenzione.

ART. 18 – CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente Convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 19 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/17. Ai fini fiscali le parti danno atto che, su conforme dichiarazione dei Presidenti delle Associazioni sopra indicate e del Presidente dell'Ente Gestore, i servizi di cui trattasi sono F.C.I. a norma dell'art. 82c. 5 D.lgs. 117/2017 e art. 10 DPR 633/72 c. 27 ter. La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso.

14

In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Il presente documento è letto, approvato e sottoscritto:

- Per la SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST
Simone Naldoni

- Per l'Associazione ESCULAPIO ODV
Enrico Sardelli

- Per l'Associazione FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE CALDINE ODV
Fabrizio Ulivieri

- Per l'Associazione ANTEAS PROVINCIALE DI FIRENZE
Loreno Viciani

- Per l'Associazione VOLONTARIATO GREVIGIANO ODV
Paolo Stecchi

- Per l'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GREVE IN CHIANTI ODV
Alessandro Valacchi

- Per l'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI STRADA IN CHIANTI
Angelo Sarri

- Per l'Associazione S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE - ODV
Fernando Baffoni

- Per l'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO PONTE A EMA ODV
Niccolò Melchionne

- Per l'Associazione FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO O.D.V.
Michele Cotugno

- Per l'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCIA ODV
Luciano Duranti

- Per l'Associazione CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE
Guido Brilli

- Per l'Associazione ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ODV
Marco Poli

- Per l'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARBERINO TAVARNELLE ODV
Paolo Naldini

- Per l'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ODV
Pietro Giannelli

- Per l'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA S.M.S. L'UNIONE SAN POLO IN CHIANTI
Paolo Michelotti